

Titolo I

Denominazione - sede - durata

Art. 1

E' costituito un Consorzio volontario (di seguito il "Consorzio") con attività esterna ai sensi degli artt. 2602 e segg. del codice civile, avente il presente statuto (di seguito lo "Statuto") e la seguente denominazione:

**"FORUM CORNELII Consorzio delle Piccole e Medie Imprese
Emiliano Romagnole"**

Art. 2

Il Consorzio ha sede nel Comune di Imola (BO) all'indirizzo risultante presso il competente registro delle imprese.

Il consorzio potrà istituire filiali, succursali, agenzie e depositi.

Art. 3

Il consorzio ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta).

La durata potrà essere prorogata o anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci a termine di legge.

Titolo II

Scopo ed oggetto

Art. 4

Il consorzio è costituito fra piccole e medie imprese (PMI) e microimprese con sede in Emilia Romagna che agiscono nei quattro settori di seguito indicati: carpenteria e meccanica, edilizia ed impiantistica di ogni tipo e genere, produzione di energia da fonti rinnovabili, servizi. I settori, come sopra elencati, sono da intendersi nell'accezione più ampia e moderna dei termini, estendendosi altresì i medesimi non solo alle attività tipicamente caratterizzanti, ma anche a tutte le attività accessorie ed ausiliarie di completamento e supporto quali, a puro titolo enunciativo e non tassativo, commercio di materie prime, ausiliare, di consumo, utensilerie ed attrezzature, impianti e macchinari, servizi di noleggio, logistica, di trasporto e facchinaggio; gestione, raccolta, selezione, trattamento, recupero, intermediazione e commercializzazione, stoccaggio e smaltimento di rifiuti solidi urbani, speciali, industriali, tossici nocivi e di qualsiasi altro genere, investitori immobiliari, servizi di consulenza, elaborazione buste paga, progettazione ed ingegnerizzazione di prodotti e processi e così via.

Esso si propone lo scopo di incentivare, coordinare e stimolare i flussi di informazione fra i consorziati, finalizzando il proprio impegno nella sistematica ricerca di vantaggi competitivi scaturenti da rapporti sinergici.

L'azione del consorzio è finalizzata a migliorare le condizioni economiche, professionali ed organizzative dei propri consorziati, a

favorire lo sviluppo della loro attività d'impresa, a contribuire al contenimento dei costi di gestione delle loro aziende, prestando a queste servizi a condizioni vantaggiose e realizzando un'organizzazione comune per ottimizzare e disciplinare lo svolgimento di alcune fasi delle rispettive imprese.

In particolare il consorzio potrà, anche compatibilmente alle priorità stabilite nel regolamento interno:

- incentivare ed amministrare il flusso delle informazioni fra i consorziati, anche attraverso sistemi elettronici di comunicazione, al fine di intercettare opportunità economiche di approvvigionamento merci ovvero acquisizione di lavoro;
- offrire ai consorziati strumenti di formazione, informazione ed aggiornamento in ambito normativo, amministrativo, commerciale, fiscale e quant'altro necessario ovvero utile alla direzione delle attività d'impresa;
- agevolare il ricorso al capitale di credito concorrendo a migliorare il merito creditizio delle imprese consorziate, anche attraverso la sottoscrizione di quote di partecipazione al capitale o in generale acquisendo interessenze ovvero stringendo accordi commerciali con consorzi di garanzia fidi, banche di garanzia, società di factoring, aziende di credito ed in generale soggetti terzi operanti come intermediari finanziari.
- Coordinare le azioni promozionali e pubblicitarie dei consorziati;
- assumere, per conto dei consorziati, lavori da parte di soggetti pubblici e privati, stipulando con essi convenzioni e contratti, ed assegnare i lavori acquisiti in esecuzione ai soci medesimi;
- acquistare per conto dei consorziati, vendere e somministrare a questi beni e materiali strumentali alla loro attività d'impresa;
- prestare servizi di progettazione ed assistenza tecnica alle migliori condizioni economiche.

L'accordo consortile non limita la libertà imprenditoriale, commerciale ed operativa dei singoli consorziati, se non per quanto attiene alla osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dalle deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio per il conseguimento dell'oggetto.

Per la realizzazione di tale oggetto il consorzio provvede, fra l'altro, a:

- acquistare servizi, beni, prodotti in genere, nonché i relativi accessori e componenti, richiesti direttamente dai soci, mediante la stipulazione di convenzioni con i fornitori;
- assumere lavoratori dipendenti o concludere contratti assimilati a quello di lavoro dipendente;
- istituire o gestire cantieri, stabilimenti, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- acquistare o assumere in locazione od affitto immobili, magazzini,

macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale;
- assumere, per conto dei consorziati, la concessione di lavori, sia direttamente che tramite organismi consortili, da privati, dallo Stato e da Enti pubblici, partecipando, anche in associazione temporanea con altre imprese, ad appalti, appalti concorsi, licitazioni private e trattative private, stipulando contratti e convenzioni ed assegnarne l'esecuzione ai consorziati secondo i criteri stabiliti dal regolamento interno; per l'acquisizione di tali lavori, i consorziati conferiscono apposito mandato senza rappresentanza al consorzio per tutta la durata del rapporto consortile.

Nei soli casi in cui non sia possibile assegnare i lavori ai consorziati oppure quando particolari esigenze di ordine tecnico, produttivo, finanziario lo richiedano, il consorzio potrà, con le procedure previste da apposito regolamento, affidare l'incarico per l'esecuzione dei lavori medesimi a terzi o provvedere direttamente esso stesso alla loro esecuzione.

Inoltre, il consorzio potrà eseguire direttamente ogni altro lavoro simile, complementare od accessorio rispetto a quelli sopra elencati, sempre al fine di favorire la promozione e lo sviluppo dell'attività d'impresa dei consorziati.

Il consorzio, inoltre, potrà svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; pertanto, esso potrà, fra l'altro e, per indicazione meramente esemplificativa:

- a. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altri consorzi, società o enti che svolgano attività analoghe, accessorie o complementari all'attività consortile, non a scopo di alienazione e comunque senza che si configuri operatività nei confronti del pubblico;
- b. concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'attività di impresa dei consorziati.

Titolo III Consorziati

Art. 5

I consorziati, in base alla loro specifica attività operativa e/o categoria di appartenenza, si distinguono, in ordine di importanza decrescente:

- Consorziati fondatori;
- Consorziati associati.

Art. 6

Chi intende essere ammesso come consorziato dovrà presentare all'organo

amministrativo domanda scritta, che dovrà contenere:

a. indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita, codice fiscale ovvero, qualora si tratti di società, ragione/denominazione sociale, sede;

b. indicazione dell'effettiva attività svolta, della propria qualificazione professionale, ovvero, qualora si tratti di società, dell'oggetto sociale, con riferimento alle attività di cui all'oggetto sociale;

c. la categoria di consorziati alla quale aspira ad appartenere;

d. dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Qualora si tratti di società, alla domanda di ammissione dovranno essere allegati lo statuto sociale e l'estratto del verbale relativo alla deliberazione di adesione adottata dall'organo sociale competente contenente l'indicazione delle generalità e della qualificazione del delegato a sottoscrivere la domanda ed eventualmente della persona incaricata di rappresentare la società nei confronti della cooperativa. L'organo amministrativo, valutando l'opportunità o meno dell'ingresso del nuovo consorziato, tenendo quale unico riferimento, ai fini delle sue decisioni, l'interesse imprenditoriale dei consorziati già in essere, delibera, in maniera insindacabile, sulla domanda.

I consorziati sono obbligati:

a. a versare l'importo della quota del fondo consortile, con le modalità e nei termini previsti dal presente statuto;

b. a versare l'eventuale sovrapprezzo.

c. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi consortili;

d. ad accettare ed eseguire, conformemente alle disposizioni regolamentari e/o agli impegni contrattuali assunti, con diligenza ed a regola d'arte, i lavori assegnati dal consorzio, utilizzando la propria organizzazione aziendale ed assumendo a proprio carico spese, oneri, rischi e responsabilità;

e. ad acquistare, in via prioritaria, i beni somministrati dal consorzio o ad utilizzare i servizi prestati dal medesimo conformemente agli impegni contrattuali assunti nei confronti di quest'ultimo e alle disposizioni del regolamento interno;

f. a corrispondere al consorzio i compensi a questi spettanti per i beni forniti e per i servizi resi; costituisce compenso per prestazioni di servizi offerti dal consorzio alla generalità dei consorziati il contributo annuo disciplinato nel regolamento interno;

g. a versare i contributi consortili per le spese di gestione e di funzionamento del consorzio, nella misura ed alle condizioni stabilite dall'organo amministrativo;

h. a provvedere regolarmente ai versamenti agli enti previdenziali e assicurativi dei contributi o premi per la assicurazione contro le

malattie, per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, per gli infortuni sul lavoro, relativamente ai loro dipendenti;

i. a consentire i controlli necessari all'accertamento, da parte del consorzio, dell'esatto adempimento degli obblighi assunti;

l. a comunicare all'organo amministrativo le modifiche della propria attività, della forma giuridica e della sede dell'impresa e dei nomi delle persone designate a rappresentarla;

m. a provvedere alle necessarie coperture assicurative e comunque a risarcire il consorzio e/o a terzi i danni comunque causati in dipendenza dei rapporti consortili o nell'esecuzione dei lavori affidati.

Fermi restando gli obblighi di cui sopra, il consorziato esonera espressamente, con la propria adesione, il consorzio da ogni responsabilità comunque attinente, connessa o conseguente all'esercizio delle proprie attività imprenditoriali o professionali, anche quando queste siano espletate su assegnazione o incarico del consorzio stesso, impegnandosi a tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi pregiudizio eventualmente subito.

Art. 7

E' consentito ai consorziati di aderire contemporaneamente ad altri consorzi o società che perseguano identici scopi consortili o sociali od esercitino un'attività concorrente.

Art. 8

Il recesso dei consorziati è libero.

Il consorziato che intende recedere dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il recesso avrà efficacia trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento, della comunicazione, da parte dall'organo amministrativo.

Art. 9

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei consorziati:

a. che abbiano perso i requisiti di ammissibilità o non siano più in condizioni, per qualsiasi causa, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali;

b. che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi del consorzio con gravi inadempienze, che non consentano la prosecuzione del rapporto consortile;

c. che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi nel versamento delle quote consortili, del contributo annuo ovvero nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso il consorzio a qualsiasi titolo;

d. che, senza giustificato motivo, si rifiutino di eseguire i lavori assegnati o che nell'esecuzione dei lavori assegnati violino gli

obblighi previsti da regolamento interno e/o da contratto con gravi inadempienze ai sensi dell'art. 1455 C.C.;

e. che svolgano, o tentino di svolgere, attività contraria o agli interessi consortili;

f. che in qualunque modo arrechino danni al consorzio;

g. che vengano condannati, con sentenza penale irrevocabile, a pena detentiva superiore a dodici mesi ovvero, in caso di recidiva, a pena superiore a tre mesi.

L'esclusione dovrà essere comunicata al consorziato dall'organo amministrativo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno ed avrà effetto dalla data di spedizione.

Art. 10

I consorziati receduti, esclusi o gli eredi dei consorziati deceduti non hanno diritto al rimborso delle somme, dagli stessi, o dai consorziati deceduti, versate al fondo consortile.

Il Fondo consortile è pertanto destinato a permanere nelle disponibilità del consorzio fino allo scioglimento del medesimo. Solo in presenza dello scioglimento del consorzio, il fondo consortile, nella misura corrispondente al residuo attivo della procedura di liquidazione, sarà ripartito pro quota fra i consorziati che risultano iscritti nel Libro dei consorziati all'atto dello scioglimento.

Titolo IV

Fondo consortile

Art. 11

Il fondo consortile è costituito dai contributi dei consorziati e dai beni acquistati con detti contributi. All'atto della costituzione del Consorzio tutti i consorziati sono tenuti a versare una quota per la copertura delle spese iniziali di gestione delle operazioni consortili pari ad Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).

Le quote iniziali di partecipazione al fondo consortile si intendono sospese: ciascun consorziato potrà godere della restituzione di quanto corrisposto a titolo di quota iniziale di partecipazione al fondo consortile una volta aver presentato al Consiglio di amministrazione del Consorzio due imprese che siano ammesse a partecipare al Consorzio medesimo corrispondendo le relative quote iniziali di partecipazione al fondo consortile.

L'ammontare della quota iniziale può essere modificata dall'Assemblea straordinaria, inoltre il fondo consortile inizialmente formato sarà annualmente reintegrato o aumentato secondo le necessità del consorzio mediante nuove contribuzioni dei consorziati, in conformità a quanto deliberato dall'organo amministrativo.

L'organo amministrativo potrà inoltre deliberare la confluenza nel fondo consortile di altri cespiti, per incameramento di somme pagate dai consorziati a titolo di eventuali penali, particolari rimborsi spese, o di altre eventuali sopravvenienze attive.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal consorzio verso i terzi. Quando il fondo consortile dovesse subire perdite l'organo amministrativo potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

Al fondo consortile si applicano le disposizioni di cui all'art. 2614 del c.c..

Titolo V

Organi del consorzio

Art. 12

Sono organi del consorzio:

- a. l'assemblea dei consorziati (di seguito l'"assemblea");
- b. l'organo amministrativo.

Art. 13

L'assemblea è costituita da tutti i consorziati. Ciascun consorziato può farsi rappresentare in assemblea da un altro consorziato. Ogni delegato non può rappresentare per delega più di due consorziati.

In assemblea ogni consorziato, in regola con il versamento della quota al fondo consortile, ha diritto ad un voto.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede del Consorzio mediante lettera raccomandata a/r, fax o e-mail spediti almeno otto giorni prima della data prevista per l'adunanza e contenente la data, l'ora ed il luogo della prima e dell'eventuale seconda convocazione - da tenersi in giorno diverso rispetto alla prima - e l'indicazione analitica degli argomenti posti all'ordine del giorno. L'assemblea si considererà comunque validamente costituita anche in mancanza di dette formalità, qualora siano presenti tutti i consorziati e tutti i membri del consiglio di amministrazione.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario anche estraneo ai consorziati. Il presidente dell'assemblea verifica quindi la regolarità delle eventuali deleghe.

L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea, salvo le eccezioni di seguito espressamente indicate, sia ordinaria che straordinaria delibera validamente, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno del totale dei voti spettanti ai consorziati mentre in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti presenti.

Sono di esclusiva competenza dell'assemblea straordinaria le delibere aventi ad oggetto le materie indicate successivamente; ogni altra

materia che non sia di competenza dell'organo amministrativo o che questi ritenga di sottoporre all'assemblea sarà di competenza dell'assemblea ordinaria, fra le quali:

- a. approvazione del bilancio di esercizio;
- b. nomina e revoca dei consiglieri;
- c. determinazione del compenso dei consiglieri, se non previsto nel regolamento interno;
- d. approvazione e modifiche del regolamento interno.

Per la validità delle deliberazioni della assemblea ordinaria aventi ad oggetto le materie di cui alla precedente lettera d), è necessario il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, di un numero non inferiore alla metà del totale dei voti spettanti ai consorziati iscritti nel libro dei consorziati.

I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da un notaio che funge in tal caso da segretario.

Sono di esclusiva competenza dell'assemblea straordinaria le delibere inerenti le seguenti materie:

- a. cambiamento dell'oggetto sociale;
- b. trasferimento della sede sociale in altro comune;
- c. modifiche al presente Statuto;
- d. scioglimento del Consorzio e proroga della sua durata;
- e. nomina dei liquidatori e determinazione dei poteri.

Per la validità delle deliberazioni della assemblea straordinaria aventi ad oggetto le materie di cui al presente articolo e dei primi quattro commi del successivo art. 14 dello Statuto è necessario il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, di un numero non inferiore alla metà del totale dei voti spettanti ai consorziati iscritti nel libro dei consorziati.

Art. 14

Il Consorzio è amministrato da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri nominati dall'assemblea, salvo quanto previsto nel successivo comma 2 del presente articolo.

A ciascuno dei tre consorziati fondatori spetta il diritto di nominare un membro del Consiglio di amministrazione. Tale consigliere potrà essere revocato oltre che dalla assemblea dei soci, anche dal consorziato fondatore che lo ha nominato.

Qualora un Consigliere nominato da uno dei tre consorziati fondatori rassegni le proprie dimissioni dal consiglio di amministrazione, il consorziato fondatore che lo aveva nominato può provvedere a sostituirlo con un'altra persona di sua fiducia senza necessità di convocazione dell'assemblea dei consorziati, la quale sarà informata dal consiglio di amministrazione così rinnovato nella prima adunanza utile.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica per il periodo stabilito nell'atto di nomina o in assenza a tempo indeterminato ed i suoi

componenti che non siano stati revocati dall'assemblea dei soci sono rieleggibili.

Le delibere del consiglio di amministrazione sono valide se vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente.

Il voto può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio, quando l'assemblea non vi abbia provveduto, elegge tra i suoi membri il presidente e il vice presidente.

Il consiglio di amministrazione, potrà inoltre delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri o ad un amministratore delegato, determinandone i poteri.

L'organo amministrativo può nominare altresì uno o più direttori, ed inoltre, uno o più procuratori speciali per il compimento di singoli atti o categorie di atti, fissando in entrambi i casi i limiti e le modalità della delegazione e determinando i compensi.

L'organo amministrativo si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio dello stato.

L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio.

Le compravendite immobiliari ed i contratti di finanziamento di qualunque specie devono essere preventivamente approvati dall'assemblea dei soci in sede ordinaria.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, ove presente, deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

La rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, in caso di impedimento di quest'ultimo al vice presidente ed ai consiglieri delegati nei limiti della delega loro conferita.

L'organo amministrativo per l'opera prestata per il disbrigo dei fatti consortili avrà diritto, oltre che al rimborso delle spese determinato anche in via forfettaria, ad un compenso che verrà determinato dall'assemblea dei soci se non stabilito nel regolamento interno.

Titolo VI

Bilancio - Contributi di gestione

Art. 15

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

In osservanza alle norme e ai termini di legge, l'organo amministrativo predispone, la situazione patrimoniale e il bilancio di esercizio da presentare all'assemblea. Il bilancio deve essere depositato presso la sede del consorzio almeno dieci giorni prima della data in cui è stata convocata l'Assemblea chiamata ad approvarli. In tale periodo i soci possono prenderne visione ed estrarne copia a loro spese.

L'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio non può essere diviso fra i consorziati.

Le perdite di bilancio dovranno essere coperte dai consorziati ovvero trovare copertura nella consistenza delle poste del patrimonio netto, secondo i criteri deliberati dall'assemblea ordinaria dei consorziati su proposta del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione provvederà ad addebitare ai consorziati all'inizio di ogni esercizio consortile il contributo annuo, come previsto nel regolamento interno, oltre ai corrispettivi di volta in volta pattuiti con i consorziati a favore dei quali il consorzio stesso avrà svolto prestazioni specifiche.

L'organo amministrativo dovrà provvedere al tempestivo recupero dei crediti del Consorzio verso i consorziati e dei crediti.

Titolo VII

Scioglimento e liquidazione

Art. 16

Il Consorzio si scioglierà al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- a. per decorso della durata del consorzio;
- b. per impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale;
- c. per deliberazione dell'Assemblea
- d. per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'Assemblea dei consorziati;
- e. per provvedimento dell'autorità governativa nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento del consorzio, l'assemblea straordinaria delibererà la procedura per la liquidazione dello stesso e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

I liquidatori potranno compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione, compresa la vendita dei beni che costituiscono eventualmente il fondo consortile e fare transazioni. Essi rappresenteranno il Consorzio anche in giudizio.

Le attività residue dopo l'estinzione di tutte le passività saranno divise tra i consorziati in parti uguali.

Art. 17

Tutte le spese fiscali e gli oneri di qualunque tipo, dipendenti dal presente contratto, sono a carico del consorzio.

Art. 18

Il Consorzio è regolato dal presente Statuto e dal Regolamento e, per quanto non espressamente contemplato in esso, dalle norme di legge in

materia ed, in particolare, dagli artt. 2602 ss del codice civile.